



novembre 2024

taxnews

Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

Settore doganale

- Nota informativa C/2024/5881 – Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso: informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23
- Decisione n. 1/2024 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 1° ottobre 2024, che modifica l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2024/2653]
- Raccomandazione (UE) 2024/2659 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, relativa a orientamenti sull'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Rettifica del regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1745, 24.6.2024)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
- Avviso riguardante la data di entrata in vigore a) dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra e b) del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale - Informativa Prot. n. 630768/RU del 11 ottobre 2024: Nuovi messaggi per la dichiarazione sommaria d'uscita e notifica di riesportazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale - Informativa Prot. n. 622909/RU del 08 ottobre 2024: AES fase 1 e NCTS fase 5 - Fine periodo transitorio e dismissione messaggio ET
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Informativa Prot. n. 637130/RU del 17 ottobre 2024: Avviso del nuovo sistema di esportazione (AES1)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso Prot. n. 642168/RU del 17 ottobre 2024: Avviso del nuovo sistema di transito (NCTS 5)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - AVVISO del 18 ottobre 2024: Sanzioni contro la Russia e la Bielorussia divieto contrattuale di riesportazione
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Prot. n. 649356/RU - Circolare n. 21/2024 del 21 ottobre del 2024: Domande di intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - AVVISO del 23 ottobre 2024: Calendario delle assegnazioni dei contingenti tariffari dal 1° novembre 2024 al 31 gennaio 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio disciplina delle Risorse Proprie e altri diritti doganali - AVVISO del 25 ottobre 2024: Decisione di Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE - ottobre 2024
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale AVVISO Prot. 657914/RU del 25 ottobre 2024 - Aggiornamento funzionalità relative allo sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI)



IN QUESTO NUMERO

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Prot. 660020/RU del 28/10/2024 - Circolare n. 22/2024 - D.LGS. 26 settembre 2024, n. 141 - Primi chiarimenti applicativi - sanzioni amministrative e confisca per operazioni doganali in linea
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Prot. 665851/RU del 30/10/2024] - Circolare n. 23/2024 - Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all'importazione ai sensi dell'art. 179 del Regolamento (UE) 952/2013

Settore accise

- DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 19/2024 - Alcole etilico DS destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione (NC 2710 12). Ulteriori disposizioni tecnico - operative
- DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi





[Nota informativa C/2024/5881 – Regolamento \(UE\) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso: informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 e 23](#)

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il 2 ottobre, è stata pubblicata la nota informativa C/2024/2881 riguardante le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri in riferimento al [Regolamento \(UE\) 2021/821](#), che istituisce un regime per il controllo delle esportazioni, intermediazione, transiti e trasferimenti di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione Europea.

La nota informativa prende in considerazione gli articoli 4, 5, 6,7,8,9,11,12, 22 e 23, ognuno dei quali determina una posizione per ogni Stato Membro.

Di seguito i punti che riguardano l'Italia:

- richiesta di un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non inclusi nell'elenco dell'allegato I del regolamento, se i prodotti possono essere destinati a uno degli usi indicati all'art. 4, paragrafi 1 o 2;
- applicazione di un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni selezionate come l'Antartide, l'Argentina, la Repubblica di Corea e la Turchia;
- adozione di una normativa che impone obblighi di autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica in base all'art. 8, paragrafo 5;
- rientra tra i paesi che hanno esteso i controlli sull'intermediazione come previsto dall'art. 6, paragrafo 3.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione della Nota Informativa.

[Decisione n. 1/2024 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 1° ottobre 2024, che modifica l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, mediante sostituzione del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa \[2024/2653\]](#)

In data 9 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione n.1/2024 del Consiglio di associazione UE-Egitto, in cui viene modificato l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto. Questo accordo si focalizza principalmente sulla definizione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa, come stabilito dal protocollo n. 4 dell'accordo.

La principale novità del documento è la sostituzione del protocollo n. 4 con uno nuovo. Questa modifica è stata effettuata per includere una serie alternativa di norme di origine, più flessibili, al fine di facilitare il riconoscimento del carattere originario dei beni a titolo preferenziale. Le norme di origine transitorie, che sono più flessibili rispetto a quelle stabilite dalla convenzione originale, sono applicabili parallelamente alle norme della convenzione stessa, creando così due zone distinte di cumulo. Inoltre, il nuovo protocollo mira a garantire che si faccia sempre riferimento alla versione più aggiornata della convenzione in vigore.

Per maggiori approfondimenti si invita alla lettura della Decisione.



[Raccomandazione \(UE\) 2024/2659 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, relativa a orientamenti sull'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo 5 del regolamento \(UE\) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio](#)

La Commissione Europea ha pubblicato in data 16 ottobre la Raccomandazione (UE) 2024/2659 in cui fornisce orientamenti sull'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica secondo l'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/821.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/821, gli esportatori di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi sono tenuti ad esercitare la dovuta diligenza mediante misure di controllo delle operazioni, ossia adottando misure per la classificazione dei prodotti e la valutazione del rischio dell'operazione.

Questa raccomandazione mira a prevenire l'uso improprio di tali prodotti per la repressione interna o per gravi violazioni dei diritti umani. Gli esportatori devono informare le autorità competenti se, in base ai principi di dovuta diligenza, sono a conoscenza che i prodotti esportati potrebbero essere utilizzati per tali scopi.

Le misure di dovuta diligenza richiedono agli esportatori di implementare un programma interno di conformità (ICP) per valutare e gestire i rischi associati all'esportazione di prodotti di sorveglianza. Queste misure includono l'esame del rischio legato ai prodotti, agli utenti finali, alle destinazioni, nonché allo sviluppo di politiche aziendali adeguate ad affrontare i potenziali impatti sui diritti umani.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della Raccomandazione.

[Rettifica del regolamento \(UE\) 2024/1745 del Consiglio che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina \(GU L, 2024/1745, 24.6.2024\)](#)

In data 24 ottobre, è stata pubblicata una rettifica al [Regolamento \(UE\) 2024/1745](#) che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

La rettifica si basa nella cancellazione del codice NC "8609" e la descrizione «Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto» dall'allegato VI del regolamento in questione.

Si specifica che l'allegato VI inserisce l'allegato XXIII TER al [Regolamento \(UE\) n. 833/2014](#) dove vengono elencati i beni e le tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis quinquies: *"Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'allegato XXIII quater, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 settembre 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti."*

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune](#)

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione del 23 settembre 2024 modifica l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. L'obiettivo principale è l'aggiornamento e la modernizzazione della nomenclatura combinata (NC) per rispondere al meglio alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero e di altre politiche unionali.

Inoltre, si prevede la semplificazione del capitolo 85 in conformità con l'accordo sull'adempimento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA).

Il regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, per maggiori approfondimenti si rimanda alla sua consultazione.



[Avviso riguardante la data di entrata in vigore a\) dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra e b\) del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador](#)

In data 31 ottobre è stata comunicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'entrata in vigore, dal primo novembre, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra. Contestualmente, entra in vigore anche il protocollo di adesione all'accordo da parte dell'Ecuador.

Si ricorda che conformemente alla [Decisione 2012/735/UE del Consiglio](#), l'accordo era stato firmato a nome dell'Unione in data 26 giugno 2012, con riserva della sua conclusione, ed era stato applicato in via provvisoria.

Il testo dell'accordo commerciale può essere consultato al seguente [link](#).

Sullo stesso argomento: [Decisione \(UE\) 2024/2751 del Consiglio, del 14 ottobre 2024, relativa alla conclusione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra e Decisione \(UE\) 2024/2728 del Consiglio, del 14 ottobre 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador](#).



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale - Informativa Prot. n. 630768/RU del 11 ottobre 2024: Nuovi messaggi per la dichiarazione sommaria d'uscita e notifica di riesportazione](#)

La Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato, con l'informativa in oggetto, l'implementazione di nuovi messaggi per la gestione della dichiarazione sommaria d'uscita e la notifica di riesportazione, prevista a partire dal 2 dicembre 2024, conformemente al Work Programme della Commissione Europea.

Sono previsti nuovi tracciati per diverse funzionalità nel contesto delle dichiarazioni di uscita e notifiche di riesportazione, che includono:

- IE615 (Exit Summary Declaration): da utilizzare per acquisire la dichiarazione sommaria di uscita (tracciati A1 e A2 - EUCDM 6.2);
- IE613 (Exit Summary Declaration Amendment): da utilizzare per rettificare una precedente dichiarazione sommaria di uscita;
- IE570 (Re-Export Notification): da utilizzare per acquisire la notifica di riesportazione (tracciato A3 - EUCDM 6.2);
- IE614 (EXS/REN Invalidation request): da utilizzare per richiedere l'annullamento di una dichiarazione sommaria di uscita o una notifica di riesportazione;
- IE557 (Rejection From Office Of Exit): da utilizzare per notificare all'operatore economico il rifiuto del flusso inviato;
- IE573 (Re-Export Notification Amendment Request): da utilizzare per rettificare una precedente notifica di riesportazione.

Gli sviluppi necessari al sistema informativo doganale sono stati predisposti e resi disponibili in ambiente di validazione. La documentazione tecnica relativa è stata pubblicata sul portale Toolbox.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale - Informativa Prot n. 622909/RU del 08 ottobre 2024: AES fase 1 e NCTS fase 5 - Fine periodo transitorio e dismissione messaggio ET](#)

La Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale ha reso pubblica agli operatori economici, in data 8 ottobre, un'informativa riguardante i cambiamenti imminenti nelle modalità dichiarative connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES (Automated Export System) nella Fase 1 e NCTS (New Computerised Transit System) nella Fase 5.

Viene indicato che le nuove modalità dichiarative diverranno le uniche ammissibili e la presentazione delle dichiarazioni doganali tramite il vecchio tracciato "ET" sarà possibile fino al 1° dicembre 2024, con alcune limitazioni orarie nel mese di novembre.

Le regole post transitorie saranno applicabili dal 21 gennaio 2025 per NCTS-P5 e l'11 febbraio 2025 per AES-P1.

Sono stati introdotti due nuovi codici documento nazionali in TARIC per gestire telematicamente la liquidazione dei tributi in dichiarazione, mentre le funzionalità per la dichiarazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e lo saranno in ambiente reale dal 23 ottobre.

Si invita a consultare l'Informativa per l'indicazione dei codici corretti e le modalità tecniche da seguire.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Informativa Prot. n. 637130/RU del 17 ottobre 2024: Avviso del nuovo sistema di esportazione \(AES1\)](#)

In data 17 ottobre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un'informativa riguardante l'avvio del nuovo sistema di esportazione denominato AES 1. Questo sistema è frutto del processo di reingegnerizzazione dei sistemi informatici di esportazione dell'agenzia.



AES 1 rappresenta la prima fase di sostituzione del progetto ECS2 fase 2, in conformità con il Codice Doganale dell'Unione e altri regolamenti e decisioni europee.

Le novità includono l'autoliquidazione dei rimborsi nel campo "Description of goods" e l'inserimento del codice documento 16YY nel data group dei Supporting document.

Le informazioni di carattere tecnico possono essere consultate [nell'informativa prot. 622909](#) dell'8 ottobre della Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Avviso Prot. n. 642168/RU del 17 ottobre 2024: Avviso del nuovo sistema di transito \(NCTS 5\)](#)

In linea con il processo di reingegnerizzazione, il 17 ottobre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il suddetto avviso riguardante il sistema di transito per l'adeguamento alla fase 5 del progetto NCTS (New Computerized Transit System).

Le informazioni che vengono fornite riguardano la modalità corretta da seguire per la liquidazione delle tasse portuali da inserire nelle dichiarazioni doganali per i messaggi D1 trasmessi.

In particolare, agli operatori economici viene richiesto:

- l'inserimento nel data group dei Supporting document delle seguenti informazioni:
 - document type: codice documento 62YY; reference number: numero identificativo dell'autorizzazione per la dilazione di pagamento (DPO);
 - document type: codice documento 63YY; reference number da valorizzare alternativamente con i seguenti due formalismi:
 - ✓ tax rate: aliquota;
 - ✓ tax amount: imposta.

Si ricorda quanto precedentemente comunicato nell'informativa prot. 574184/RU del 15 dicembre 2022, ossia l'inserimento nel data group dei Supporting document del codice 39YY per la corretta liquidazione delle tasse portuali.

Le informazioni di carattere tecnico possono essere consultate nell'[Informativa prot. 622909](#) dell'8 ottobre 2024 della Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - AVVISO del 18 ottobre 2024: Sanzioni contro la Russia e la Bielorussia divieto contrattuale di riesportazione](#)

Con un avviso del 18 ottobre, l'Ufficio Tariffa e Classificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'integrazione delle misure 780 e 781 nel TARIC, riguardanti il controllo delle esportazioni. Queste misure, entrate in vigore il 21 ottobre 2024, disciplinano il divieto contrattuale di riesportazione verso la Russia e la Bielorussia per determinate categorie di merci.

L'avviso ricorda agli esportatori l'obbligo di includere nei contratti il divieto di riesportazione delle merci verso la Russia e la Bielorussia, in conformità all'articolo 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2024 e all'articolo 8 octies del Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio.

Si invita a consultare il documento per i codici integrati da inserire nelle dichiarazioni doganali.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Prot. n. 649356/RU - Circolare n. 21/2024 del 21 ottobre del 2024: Domande di intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale](#)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, in data 21 ottobre, la Circolare n. 21/2024, che introduce modifiche procedurali per la presentazione delle domande di intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale, in conformità con il Regolamento (UE) n. 608/2013.

Dal 2014, l'Italia gestisce queste procedure in modalità elettronica tramite il sistema informativo FALSTAFF. Con l'introduzione dell'Intellectual Property Enforcement Portal (IPEP) da parte dell'EU IPO, l'Italia ha deciso di adottare questo sistema comune in tutta l'Unione Europea per garantire efficienza e condivisione delle informazioni nella lotta contro la contraffazione.

La circolare specifica la graduale dismissione del sistema FALSTAFF. Dal 20 dicembre 2024, le funzioni di creazione e proroga delle istanze di tutela verranno dismesse, mentre dal 10 dicembre 2025 sarà interrotta la possibilità di modificarle. L'uso del portale IPEP diventerà quindi obbligatorio per le nuove presentazioni.

Il documento evidenzia i vantaggi del passaggio al portale IPEP, tra cui la firma digitale dematerializzata, una maggiore sicurezza dei dati grazie agli scambi centralizzati dalla Commissione e l'integrazione con le banche dati internazionali di proprietà intellettuale.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla lettura della Circolare.

Inoltre, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso collegato alla circolare n. 21/2024, riguardante la [dismissione del portale nazionale "falstaff" per la presentazione della domanda di intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale e avvio dell'utilizzo dell'Intellectual Property Enforcement Portal "ipep" quale nuova interfaccia per gli operatori](#).

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - AVVISO del 23 ottobre 2024: Calendario delle assegnazioni dei contingenti tariffari dal 1° novembre 2024 al 31 gennaio 2025](#)

Il 23 ottobre, la Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso specificando il calendario delle assegnazioni dei contingenti tariffari dal 1° novembre 2024 al 31 gennaio 2025. Di seguito i punti salienti:

Date di assegnazione:

- Nessuna assegnazione di quote il 1° novembre 2024.
- Le ultime assegnazioni nel mese di dicembre 2024 saranno il 20, 27 e 30 dicembre. Nessuna assegnazione avverrà il 23, 24, 25, 26, e 31 dicembre 2024.
- Le prime assegnazioni di gennaio 2025 sono previste per il 3 gennaio (riguardanti le dichiarazioni accettate fino al 31 dicembre 2024) e il 9 gennaio 2025 (per le dichiarazioni accettate nel 2025).

Il documento richiama l'articolo 49, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplina l'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica nei primi giorni dell'anno.

Si evidenzia che tutte le richieste di prelievo coincidenti con le date di accettazione del 1, 2 e 3 gennaio 2025 saranno considerate accettate il 3 gennaio 2025.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio disciplina delle Risorse Proprie e altri diritti doganali - AVVISO del 25 ottobre 2024: Decisione di Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE - ottobre 2024](#)

Il 25 ottobre, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso sulle modifiche ai tassi d’interesse di riferimento della Banca Centrale Europea per ottobre 2024. Il documento informa che il 17 ottobre la BCE ha annunciato nuove misure di politica monetaria a seguito di una valutazione delle prospettive di inflazione. In particolare, il consiglio direttivo ha deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE, con effetto dal 23 ottobre 2024. Di conseguenza, il tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale è stato ridotto al 3,25%, mentre i tassi d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente al 3,40% e al 3,65%.

Inoltre, il documento specifica che la normativa nazionale prevede che il tasso di interesse applicabile al pagamento dilazionato dei diritti doganali è del 4,25% dal 4 ottobre 2024 fino al 31 dicembre 2024, basato sul tasso di riferimento BCE al 1° luglio 2024. Si evidenzia che le modifiche normative hanno vincolato i tassi di interesse relativi alla fiscalità nazionale al tasso di riferimento BCE, non più ai decreti ministeriali semestrali.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale AVVISO Prot. 657914/RU del 25 ottobre 2024 - Aggiornamento funzionalità relative allo sdoganamento centralizzato all’importazione \(CCI\)](#)

In data 25 ottobre, la Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso comunicando di aver completato e superato i test di conformità con l’UE per le funzionalità relative allo sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI), in conformità con la Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2879.

Il primo sviluppo riguarda l’invio di dichiarazioni doganali standard come ufficio di supervisione (SCO1) o la ricezione di dichiarazioni da un altro Stato membro con l’Italia come ufficio doganale di presentazione (PCO).

I nuovi messaggi per il CCI non influenzeranno i normali messaggi di importazione, esportazione e transito, in quanto realizzati su una differente architettura software.

Dal 4 novembre sarà disponibile nel “Toolbox” il manuale operativo, i tracciati e la documentazione tecnica per l’integrazione da parte degli operatori economici.

Ulteriori informazioni verranno fornite dalle Direzioni Centrali di Business responsabili.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Prot. 660020/RU del 28/10/2024 - Circolare n. 22/2024 - D.LGS. 26 settembre 2024, n. 141 - Primi chiarimenti applicativi - sanzioni amministrative e confisca per operazioni doganali in linea](#)

La Direzione Dogane ha pubblicato in data 28 ottobre la Circolare n. 22/2024, con l’intento di fornire un orientamento agli operatori economici sulle novità normative introdotte in materia sanzionatoria dalle disposizioni complementari al Codice Doganale Unionale (DNC), approvate dal D.L. vo 141/2024.

La Circolare descrive i principi per l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dell’infedeltà dichiarativa (contrabbando per infedele dichiarazione) secondo l’articolo 79. Quando il controllo doganale rileva diritti di confine dovuti superiori a quelli dichiarati, si devono considerare le varie partite di merce, applicando le sanzioni amministrative in base al cumulo giuridico o materiale. Si sottolinea la necessità di uniformare l’applicazione di queste norme a livello nazionale.

L’orientamento si estende anche alle modalità di estinzione dei reati di contrabbando punibili con la sola multa, secondo l’articolo 112 delle disposizioni complementari.



Questo istituto permette il pagamento di una somma pari a una certa percentuale dei diritti previsti per la violazione, estinguendo così il reato. Tuttavia, l'estinzione del reato non impedisce la confisca delle merci. La stessa disposizione riguarda la possibilità di presentare istanze di revisione della dichiarazione ai fini del rimborso.

Per maggiori approfondimenti, si invita alla lettura della Circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Prot. 665851/RU del 30/10/2024\] - Circolare n. 23/2024 - Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all'importazione ai sensi dell'art. 179 del Regolamento \(UE\) 952/2013](#)

A seguito delle precedenti comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli circa l'implementazione della procedura dello sdoganamento centralizzato, in data 30 ottobre la Direzione Dogane ha pubblicato la circolare n.23/2024 riguardante l'attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all'importazione.

La procedura è regolata dall'articolo 179 del Codice Doganale dell'Unione, Reg. (UE) 952/2024, che permette la presentazione della dichiarazione doganale presso l'Ufficio doganale di controllo nello Stato membro di stabilimento dell'operatore, con la possibilità di presentare fisicamente le merci in un altro Stato membro.

La centralizzazione delle operazioni doganali mira a semplificare le procedure per gli operatori economici autorizzati (AEOC), con l'introduzione del sistema per lo sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) a partire dal 1° luglio 2024.

È richiesta una stretta collaborazione tra gli Stati membri coinvolti, dove l'Ufficio di controllo è responsabile principale della gestione e rilascia l'autorizzazione, mentre gli altri uffici partecipano alla fase di consultazione e gestione.

Si sottolinea che gli operatori devono essere titolari dello status di AEO e inviare la richiesta tramite il sistema CDS. La procedura dettagliata coinvolge la valutazione da parte degli Stati membri e prevede che entro 45 giorni si comunichino eventuali obiezioni.

Per gli approfondimenti si invita a consultare la Circolare.



[DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi](#)

Con l'art 3 del decreto legislativo n. 141/2024 del 03 ottobre 2024, in vigore dal 04 ottobre 2024, è stato modificato il sistema sanzionatorio in materia di accise ed altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'articolo 20, comma 2, lett. a) della L. 9 agosto 2023, n. 111.

Per le condotte prodromiche assimilabili al tentativo, l'art. 40 del TUA ha eliminato la responsabilità prevista "salva prova contraria" e l'ha sostituita con quella per condotte preparatorie e prodromiche ('mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo'), rendendo la formulazione più compatibile con il principio che esclude presunzioni di colpevolezza in materia penale.

È stato, inoltre, innalzato da 2.000 Kg. a 10.000 Kg. il limite quantitativo di prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa al di sopra del quale si applica la pena detentiva aggravata (reclusione da 1 a 5 anni, oltre la multa).

Il campo di applicazione della sanzione penale è stato ristretto, ampliando per converso l'area di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie di minore gravità, che passa da 100 Kg a 1.000 Kg sanzionata ora dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Per quanto riguarda il gas naturale, analogamente a quanto disposto per gli altri prodotti energetici, è stato ampliato l'ambito dell'illecito amministrativo per il prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento che passa da 5.000 a 10.000 metri cubi.

Per quanto riguarda la sottrazione all'accertamento e al pagamento delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche sono state apportate modifiche all'art. 43 analoghe a quelle dell'art. 40 per quanto riguarda le condotte preparatorie e prodromiche. È stata riformulata e precisata la condotta di cui al co. 4 del citato articolo in modo da chiarire la sanzionabilità della detenzione dell'alcole e dei prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle previste (per l'alcol denaturato).

In relazione alle deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'[articolo 47](#) è ora stabilita nella misura da 5.000 a 10.000 euro.

Si rimanda alla lettura del decreto per gli opportuni approfondimenti.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 19/2024 - Alcole etilico DS destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione \(NC 2710 12\). Ulteriori disposizioni tecnico - operative](#)

Con la circolare n.3/2024 erano state fornite istruzioni relativamente alla formula di denaturazione speciale e ai vincoli di circolazione e di deposito per l'alcole etilico destinato alla preparazione di benzina (NC2710 12) per uso carburazione.

Con la circolare n. 19/2024 del 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce ulteriori chiarimenti tecnico-operativi in merito alla fase di prima attuazione delle disposizioni di tale circolare.

Le indicazioni riguardano l'assetto del deposito fiscale di prodotti alcolici (codice di accisa "A"), per le operazioni di denaturazione dell'alcol etilico, con particolare riferimento: i) alla denaturazione a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato, ii) al deposito e contabilizzazione della benzina usata come denaturante, iii) al campionamento della benzina usata come denaturante e dell'alcol etilico DS per uso autotrazione.

Vengono poi fornite precisazioni in merito all'assetto del deposito fiscale di prodotti energetici (codice di accisa "O"), con riguardo: i) all'accertamento della benzina da additivare, ii) al quantitativo dell'alcol DS oggetto di additivazione in linea, iii) alla benzina additivata.

Si rimanda alla lettura della circolare per gli opportuni approfondimenti.



[DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi](#)

Con il decreto legislativo n. 141/2024 del 03 ottobre 2024, in vigore dal 04 ottobre 2024, all'art. 3 (come già evidenziato) è stato modificato il sistema sanzionatorio in materia di accise ed altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'articolo 20, comma 2, lett. a) della L. 9 agosto 2023, n. 111.

Per quanto riguarda il settore dei tabacchi con il nuovo [articolo 40-bis](#) è stato introdotto un nuovo reato, punito con la reclusione da 2 a 5 anni, per sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati. Sono, inoltre, previste le condizioni in cui la condotta, tenendo conto anche del quantitativo relativo, è sanzionata in via amministrativa.

Con il nuovo articolo [40-ter](#) sono state previste le circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi mantenendo sistematicità con le circostanze aggravanti previste dall'art. 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, nonché le circostanze attenuanti al nuovo art. 40-quater.

Sono statati introdotti gli articoli 40-quinquies e 40-sexies del TUA relativi alle fattispecie della vendita senza autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate.

All'[articolo 44-bis](#) è prevista la confisca dei beni sequestrati per reati relativi alle accise sui tabacchi artt. 40-bis e ter, consentendone l'impiego da parte delle forze di polizia o di altri organi dello Stato.

Per quanto attiene, invece, l'imposta di consumo sui prodotti da fumo, le principali novità attengono la determinazione delle soglie di riferimento sopra le quali scatta l'applicabilità delle sanzioni di cui agli [articoli 62-quater 1](#) e [62-quinquies](#), e l'assoggettabilità all'imposta anche dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, per i quali è stato specificamente introdotto l'[articolo 62-quater 2](#).

Si rimanda alla lettura del decreto legislativo per gli opportuni approfondimenti.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 12 novembre 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

